



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Dr.ssa Anna Carlotta Tedeschi

1719/19
Sentenze N. _____
Spediz. N. 17/4/18
Depositata H. 24/5/18
Reg. N. 21516/17
Cron. N. 1687/18
Rep. N. 2311/18

Sez. V civile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile **R.G. n. 21516/17** promossa da:

Neira Dario, residente in Chivasso, v. Torino n. 74 ed elettivamente domiciliato in Collegno, v. M. Buonarroti n. 1 presso lo studio dell'Avv. Marco Tancredi, che lo rappresenta e difende per delega in atti.

Attore

contro

Sogessur S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Milano ed elettivamente domiciliata in Torino, v. Cassini n. 70 presso lo studio dell'Avv. Annarosa Penna, che unitamente all'Avv. Furio De Palma del Foro di Milano, la rappresenta e difende per delega in atti.

Convenuta

e contro

ALD Automotive Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Roma, v.le Alexandre Gustave Eiffel n. 15.

Convenuta contumace

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni delle parti

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Carlotta TEDESCHI

parte attrice: note conclusive, da intendersi integralmente trascritte

parte convenuta: note conclusive difensive, da intendersi integralmente trascritte

parte convenuta contumace: nessuna conclusione.

Motivi della decisione

Si omette lo svolgimento del processo ex art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c.

Esponiva l'attore di avere condotto il 01.12.2016 alle 15:35 circa in Torino, c. Vittorio Emanuele II il proprio veicolo BMW tg. FF219GG, assicurato RCA con la Linear Assicurazioni, che veniva tamponato dal veicolo BMW tg. FF219GG di proprietà dell'ALD Automotive Italia S.r.l., che non rispettava la distanza di sicurezza.

Domandato alla convenuta il risarcimento danni, la Sogessur S.A. inviava l'offerta risarcitoria con assegno in € 800,00, somma trattenuta in acconto sul maggior dovuto.

Assumeva il deducente la piena responsabilità nella causazione dell'occorso in capo al conducente antagonista, domandando la condanna delle convenute litisconsorti in solido per l'importo complessivo totale di € 11.434,45 a titolo di danno biologico, alla stregua della valutazione medico legale del CTP dr. Tesio Gianluca nella misura del 3,5%, con ITP max di 20 giorni e ITP min. di 30 giorni ed inabilità specifica lavorativa di 30 giorni, metà a totale e metà a parziale, quantificato in € 4.182,43, oltre al danno da stress psico fisico nel 20% pari ad € 656,74; nonché patrimoniale, per danno emergente da lucro cessante da contrazione reddituale, quale consulente finanziario Fideuram con ufficio in Ivrea, quantificata in di € 8.052,08 in riferimento al documentato guadagno annuo di € 130.621,15 per gli anni 2014/2015/2016, da liquidarsi ai sensi dell'art. 137 cod. ass. ($€ 357,87 * 15 \text{ gg al } 100\% = € 5.368,05 + 357,87 * 15 \text{ gg al } 50\% = € 2.684,03$).

La convenuta Assicurazione nel merito contestava l'infondatezza dell'assunto attoreo, esclusivamente nel *quantum*, alla stregua dell'offerta stragiudiziale menzionata, in riferimento alla perizia del proprio fiduciario medico legale dr.

IL GIUDICE DI PACE
Dot.ssa Anna Carlotta NEDESCHI

Pizzorno Enrico, che riteneva non sussistente il nesso causale ex art. 32, c. 3 ter L. n. 27/2012, con congruità per spese mediche di € 92,00; impugnava specificamente la valenza probatoria dei modelli unici ex adverso prodotti ex art. 137 cod. ass., in riferimento alla pretesa risarcitoria assunta in € 8.052,00 per lucro cessante, non comprovata l'assenza lavorativa attorea effettiva e la contrazione in rapporto causa - effetto rispetto alla capacità reddituale.

La pretesa risarcitoria attorea è fondata.


Preliminarmente, si rileva che le domande attoree venivano contestate unicamente nel *quantum* e per l'effetto, l'*an*, pacifico, deve ritenersi provato, così come dedotto in narrativa di citazione (pag. 2 – comparsa di costituzione e risposta).

A norma degli artt. 167 e 115, 2 c. c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati, da ritenersi sussistenti senza necessità di prova (C.C. Sez. U., n. 761/2000).

Sempre preliminarmente, si rileva l'offerta risarcitoria stragiudiziale convenuta di € 800,00 di cui all'assegno bancario inviato all'attore *ante causam* (doc. 11 – parte attrice), trattenuto in acconto sul maggior dovuto.

L'attore comprova il danno ed il nesso causale, assolvendo all'onere probatorio posto a suo carico (C.C. n. 7125/2013) in diretto riferimento alla dinamica dell'occorso, così come dedotto in narrativa di citazione, per l'effetto, del nesso causale.

In particolare, rileva il verbale di P.S. dell'Ospedale di Chivasso del 01.12.2016, data medesima dell'occorso e la documentazione medico sanitaria attorea, corredata dagli esiti di RX (docc.2, 3, 4, 5 e 6 – parte attrice) e la valutazione medico legale, dr. Gianluca Tesio (doc. 7), allegazione tecnica difensiva dirimente, esaustiva ex art. 139, c. 3 cod. ass. (C.C. n. 2574/1992, n. 12411/2001, n. 14842/2009, n. 26550/2011, n. 28649/2013), le cui risultanze per danno biologico permanente, all'esito di CTU, venivano contenute da parte attrice nel 1,5 % (pag. 3 note conclusive 16.04.2019).



L'obiettività clinica strumentale ex art. 139 cod. ass. veniva rispettata, alla stregua della c.d. *leges artis* (C.C. n. 18773/2016) dalla CTU, dr.ssa Roberta Siragusa e per l'effetto, riconosciuto in sede medico legale il nesso causale (pag. 6 di perizia), sul *quantum*, per l'effetto, il danno va liquidato in conseguenza a titolo di danno non patrimoniale, all'attualità (C.C. n. 23369/2013), per ITP € 47,07 *pro die* ex art. 1 D.M. Sviluppo Economico del 09.01.2019 (59 anni alla data del sinistro):

Danno biologico permanente 1,5%	€ 913,93
ITP parz. max. al 50% gg. 15	€ 353,02
ITP parz. min. al 25% gg. 20	€ 176,51
<u>Totale</u>	€ 1.443,46

Da detto importo, andrà dedotta la somma di € 800,00, già incassata come sopra e così per un residuo dovuto di € 600,46.

Sulla domanda di risarcimento per i danni morali, si osserva che la C.C. a Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, affermava il principio di diritto, per cui il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. consiste in quello determinato dalla lesione d'interessi inerenti alla persona, non connotati da interessi economici nei casi previsti da legge ed il suo risarcimento postula la sussistenza degli elementi costitutivi della struttura dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ovvero in riferimento alla responsabilità oggettiva. Afferma la Suprema Corte che l'art. 2059 c.c. è norma di rinvio a leggi che determinano il danno non patrimoniale, come l'art. 185 c.p. (conseguente a reato) ovvero in relazione a valori personali (ad esempio la l. n. 89/2001). Al di fuori dei casi di legge, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, riconosciuti dalla Costituzione.

In buona sostanza ed in conformità, è data tutela al “danno morale (non patrimoniale)” fuori dei casi ex lege, soltanto se è accertata la sussistenza di una lesione di un diritto inviolabile alla persona:” ...deve sussistere un'ingiustizia



costituzionalmente qualificata”. L’art. 139 c. 3 cod. ass già consente al giudice adito la personalizzazione del danno biologico ai sensi del c. 1 ovvero una liquidazione del risarcimento aumentabile di non più di un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Giurisprudenza di legittimità e di merito riconoscono l’autonoma risarcibilità del danno morale anche in caso di lesioni “micro permanenti”, come voce di danno biologico da questo differente e liquidabile oltre il danno previsto tabellarmente, in ossequio ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, volta alla protezione di interessi di ampia tutela costituzionale, precisamente prospettata nel caso di specie (C.C. n. 20292/12 e Tr. Torino, Sez. III, nn. 1371 e 1717 del 2013).

Ritenutane la fondatezza, la domanda, in conformità, è accoglibile, in quanto prospettata in tal senso ed è liquidabile, in via presuntiva ed equitativa provato il danno, nel 20% la somma complessiva di € 288,69.

A titolo di danno patrimoniale, vanno aggiunte le spese mediche, riconoscibili come congrue, necessarie e riferibili a prescrizioni medico sanitarie, complessivamente di € 92,00 (docc. 7 - parte attrice), congrue come riconosciute dalla CTU (pag. 7 elaborato peritale), di cui € 150,00 per spese medico legali stragiudiziali fatturate dal dr. Gianluca Tesio, computate a titolo di esposti.

In ordine alla domanda risarcitoria ex art. 137 cod. ass. per contrazione della capacità di guadagno, ai sensi del comma 1, trattandosi di lavoratore autonomo, in assenza di allegazione e produzione attorea del Modello Unico 2017 per i redditi del 2016, quale anno dell’occorso per cui è causa, non può assumere alcuna valenza probatoria il prospetto di simulazione di reddito, formulata dallo Studio Tributario CED per l’attore (quarto docc. 9 - parte attrice).

La determinazione del reddito netto *ex lege* non è altrimenti riferibile che al reddito netto più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato attore nei tre anni antecedenti ai

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Carlotta TEDESCHI

fini dell'imposta sul reddito di legge e dunque, di cui al Modello Unico 2015 – Rigo RN1 – reddito complessivo € 91.694,00.

La liquidazione, in via presuntiva ed equitativa ex art. 1226 c.c., viene determinata per i soli giorni di ITP parziale massima, in quanto la CTU escludeva la sussistenza di periodi d'inabilità temporanea assoluta, come a pag. 7 dell'elaborato peritale sub 2) primo cpv., assenti osservazioni medico legali attoree ex art. 195 c.p.c. (pag. 8 di perizia) ed in ogni caso, ivi contenuta nei 15 giorni a totale ed in 15 a parziale al 50% e così:

- netto pro die € 251,21
- € 251,21 x 15 al 100% = € 3.768,15
- € 251,21 x 15 al 50% = € 1.884,07

Totale € 5.652,22

In ragione di quanto sopra, le domande attoree sono accoglibili ex artt. 144 cod. ass. e vengono liquidate come sopra determinato.

Il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale e sussiste sin dal momento del sinistro ed in caso di riconoscimento, gli interessi sono riconoscibili sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale (C.C. n. 21192/04). Va concessa altresì la rivalutazione monetaria, trattandosi debito di valore, la cui liquidazione è concessa all'attualità (C.C. n. 14202/04).

Le spese seguono la soccombenza in solido ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 D. M. 10/03/2014 e ss. secondo la natura, parzialmente contumaciale e documentale in fase istruttoria ed importanza della causa e con riguardo al *decisum* (C.C. Sez. II, n. 3996/2010 e n. 226/2011), secondo le Tabelle parametri forensi allegata, n. 1 – G.d.P. – per valore da € 5.600,00 ad € 26.000,00:

Fase di studio della controversia € 405,00

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Carlotta TEDESCHI



Fase introduttiva del giudizio	€ 335,00
Fase istruttoria	€ 270,00
Fase decisionale	€ 710,00
Totale	€ 1.720,00

oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nel 15 % ex art. 2, c. 2 D.M. n. 55/14.

Irrilevante ex art. 91 c.p.c. l'ulteriore offerta in giudizio di € 1.050,00, oltre a spese di CTU e legali ex D.M. n. 55/14, neppure quantificate, formulata per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni a verbale di udienza ed a pag. 9 delle note conclusive convenute, peraltro non concretizzate in offerta reale *banco iudicis*.

Sono poste definitivamente a carico delle convenute soccombenti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così decide:

Dichiara tenuta e condanna la convenuta Sogessur S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore in solido con la ALD Automotive Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore Neira Dario, che liquida in residui € 600,46 per danni fisici, oltre ad € 288,69 per danni morali, per danni patrimoniali in € 5.652,22 per contrazione della capacità di guadagno ex art. 137, c. 1 cod. ass. ed in € 92,00 per spese mediche.

Dichiara tenuta e condanna la convenuta Sogessur S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore in solido con la ALD Automotive Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore Neira Dario delle spese processuali, che liquida in favore della convenuta in complessivi € 1.720,00 per compensi, in € 291,00, per esposti, oltre IVA, CPA e rimborso



forfettario spese generali nel 15% ex art. 2, c. 2 D.M. n. 55/14, oltre € 150,00 per
spese di CTP medico legali stragiudiziali.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.


Così deciso in Torino, li 17.05.2019

In Cancelleria il 21.05.2019

IL CANCELLIERE
M. RONGIOLETTI



IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Caporali ~~BEDESCHI~~



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, il 24/5/19

IL CANCELLIERE
M. RONGIOLETTI

